

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 9 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 15 DEL 02/07/2003 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1065 - 224810/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Pietro Val Lemina risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 76 - 782 del 22/07/1991 e di Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 116 - 37360 del 03/08/1994;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/06/1998, una Variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 2/07/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 28/07/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di San Pietro Val Lemina:

- popolazione: 806 abitanti (al 1971); 1.123 ab. (al 1981); 1.310 ab (al 1991); 1.475 ab. (al 2001), dati che evidenziano una costante crescita demografica, in particolare nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 1.257 ettari, dei quali 74 di pianura, 141 di collina e 1.042 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 38 ha con pendenze inferiori ai 5° (circa il 3% dell'intero territorio comunale), 619 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti 581 (il 46% circa) con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 985 ettari (circa il 78% della superficie territoriale);
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito *Area Pinerolo*, rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 167;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Lemina, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89, relativa a lavori che possano modificare lo stato fisico o l'aspetto del territorio o dei beni immobili dichiarati di interesse pubblico;
 - è classificato sismico ai sensi della L. n. 64 del 2/02/1974;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 21 ettari del territorio interessate da aree inondabili, con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni e 0,17 ettari di areali di frana quiescente;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale esondazioni e dissesti di carattere torrentizio (non perimetrati) lungo il corso del Torrente Lemina;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2003 di adozione, al fine di:

- migliorare la specificazione delle categorie di intervento edilizio nella zona di tipo A ;
- chiarire la definizione di *corpo principale* nell'ambito di interventi di ristrutturazione;

rilevato che il Comune di San Pietro Val Lemina, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, le seguenti modifiche normative:

- integrazione del 3° comma dell'articolo 10 delle N.d.A. del P.R.G.C., con una specificazione riguardante gli interventi di demolizione e di ricostruzione di un edificio ed il relativo adeguamento formale e funzionale. I nuovi interventi sono ricompresi nella categoria della *ristrutturazione edilizia* (art. 31, Legge 457/1978);
- vengono meglio specificate, con la modifica al punto III del 4° comma dell'art. 18 delle N.d.A., le parti di edificio che possono essere trasformate in residenze (volumi chiusi almeno su tre lati ecc.), vista la difficoltà di individuare, soprattutto in contesto rurale, il corpo di fabbrica principale;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la richiesta di integrazioni effettuata dall'A.R.P.A. Piemonte Settore Progettazione Interventi Geologico – Tecnici e Sismici, in data 13/05/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 01/09/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 02/07/2003:

a) in linea generale si rileva che la Variante in esame, composta dalla sola deliberazione di adozione del Progetto preliminare, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto *L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici* e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto *Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41*. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa; senza di che la delibera di adozione è suscettibile di invalidazione per illegittimità;

b) il Comune di San Pietro Val Lemina è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974. In base all'art. 13 di tale legge, i comuni così classificati *devono*

richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile (attualmente tale compito è demandato all'A.R.P.A. Piemonte) sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione .Dall'esame degli atti trasmessi risulta che tale obbligo è stato solo parzialmente assolto, in quanto il comune non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dal Settore Progettazione Interventi Geologico – Tecnici e Sismico in data 13/05/2003, al fine della predisposizione del parere di competenza. Si ricorda che la Variante in oggetto, risulterebbe gravata da un vizio di procedura non sanabile a posteriori;

c) la Variante non è conforme ai disposti della L.R. n. 52/2000 ad oggetto *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* (in applicazione della Legge 447/1995) e della successiva deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 ad oggetto *L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio*. Si ricorda che ogni Variante al Piano regolatore deve essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e contenere indicazioni in merito all'interno della *Relazione Illustrativa*;

d) si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. di trasmettere al Comune di San Pietro Val Lemina la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso